

Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", ed in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, recante "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 26 novembre 2009;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;

Visti i pareri delle Commissioni Parlamentari competenti;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del..... su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

emana il seguente

Regolamento

ART. 1

(Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata)

1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato "Codice", gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della Parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni, rettificazioni ed integrazioni all'elenco di cui al precedente comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica.

ART. 2

(Semplificazione documentale)

1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2 del presente articolo da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza è corredata dall'attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività, dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi

proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della “Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata”, allegata al decreto stesso. Mediante convenzioni stipulate tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni, possono essere concordate ulteriori semplificazioni della documentazione da presentarsi ai fini del presente comma.

3. La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Ove l'istanza paesaggistica sia riferita ad interventi concernenti attività industriali o artigianali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive, se istituito.

ART. 3

(Termini per la conclusione del procedimento)

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui al successivo articolo 4, comma 2.

ART. 4

(Semplificazioni procedurali)

1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove occorrono, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati, o inviati in via telematica, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica dandone immediata comunicazione al richiedente.

3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia di cui al precedente comma 2, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

4. Nel caso in cui la valutazione di cui al precedente comma 3 sia negativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.

5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza è contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico, ovvero la sua compatibilità paesaggistica, e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è pronunciata in senso negativo.

6. In caso di valutazione positiva della conformità, ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato

l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.

8. In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10 del presente articolo, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

9. Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 3 senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, o la soprintendenza, abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.

10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico, o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice.

11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.

12. Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui al precedente articolo 3.

ART. 5

(Semplificazione organizzativa)

1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata,

presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le Regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6

(Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate)

1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.

2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO
(ART 1, comma 1)

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrato, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;

9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);
10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;
13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;
15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi;
17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi;
18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;
19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;

21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o ad esse assimilabili);
24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;
26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;
27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;
28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *b*) e *c*) del *Codice*), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;

30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;
32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi;
33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali;
34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle Amministrazioni competenti;
35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti;
36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'art. 136, comma 1, lettere *c*) e *d*), del Codice, preventivamente assentito dalle Amministrazioni competenti;
37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq;
38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;
39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni) prevede che, con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.

Il regolamento deve essere informato a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

La previsione del regolamento di delegificazione trae origine dalla necessità di affrontare uno dei problemi centrali dell'amministrazione del paesaggio: data la vastità dei territori assoggettati nel nostro Paese a vincolo paesaggistico, ogni anno vengono presentate centinaia di migliaia di istanze di autorizzazione paesaggistica che, per la maggior parte, riguardano interventi di *lieve entità*.

La conseguenza è, spesso, la congestione degli uffici degli enti locali, e "a cascata" delle soprintendenze, che nel procedimento autorizzatorio hanno funzioni di codecisione.

Allo scopo di definire una disciplina più agile per gli interventi "minori" è stato costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un apposito Gruppo di lavoro composto da esponenti dell'Ufficio legislativo, da professori universitari esperti della materia, da dirigenti dell'Amministrazione, da rappresentanti tecnici designati dalla Conferenza delle Regioni e dall'ANCI.

Il Gruppo ha operato su due direttrici complementari:

- 1) l'individuazione di un elenco di tipologie di interventi qualificabili come "di lieve entità";
- 2) la definizione di una procedura più *breve* (relativamente alla tempistica) e più *semplice* per il rilascio, o il diniego, dell'autorizzazione.

Il Gruppo di lavoro ha predisposto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, con il quale sono state complessivamente definite tre semplificazioni, che vengono indicate nell'illustrazione dell'articolo.

E' da sottolineare che lo schema di DPR è il risultato di una elaborazione congiunta e paritaria con le regioni e gli enti locali, e tiene conto delle esigenze operative di tutte le amministrazioni interessate, nonché della prioritaria finalità di continuare ad assicurare un'efficace azione di tutela del paesaggio e di fornire rapide risposte alle istanze dei cittadini.

Il testo predisposto dal Gruppo di lavoro è stato anche oggetto di una progressiva "messa a punto" a seguito delle riunioni del Coordinamento Tecnico delle Regioni - l'ultima svoltasi con la presenza di rappresentanti del Dipartimento per gli affari Giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero - e ciò al fine di ottenere la più ampia convergenza sullo schema regolamentare.

Lo schema di regolamento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 ottobre 2009.

E' stata successivamente acquisita la prescritta intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 26 novembre 2009.

Al riguardo, si rappresenta che, preliminarmente alla seduta del 26 novembre 2009, lo schema regolamentare è stato esaminato in due riunioni tecniche tenutesi tra i rappresentanti del Ministero e delle Regioni e delle altre autonomie territoriali nei giorni 9 e 23 novembre, nel corso delle quali sono state concordate alcune modifiche scaturenti da contributi migliorativi ed osservazioni ritenuti accoglibili.

L'intesa espressa dalla Conferenza Unificata, secondo quanto esplicitato anche nelle premesse dell'atto, tiene conto pertanto delle predette modifiche, confluite nel testo in esame, le quali, oltre a mere correzioni di *drafting*, si sostanziano in talune specificazioni per meglio chiarire le varie fasi dell'*iter* procedimentale autorizzatorio.

Il Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - nell'adunanza dell'8 febbraio 2010 si è quindi espresso favorevolmente in ordine all'ulteriore corso del provvedimento, con talune osservazioni perlopiù di carattere formale di cui si è tenuto conto nella redazione del testo definitivo. Non si è ritenuto invece possibile accogliere l'osservazione relativa all'articolo 2, volta ad una nuova formulazione del comma 1 ed alla contestuale soppressione del comma 2, che avrebbe determinato il venir meno della puntuale specificazione, tra i numerosi e vari documenti allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, del modello da utilizzare per la relazione paesaggistica semplificata. Il comma 2 dell'articolo 2, nella formulazione originaria mantenuta nell'attuale testo, non risulta pertanto pleonastico, ma è necessario sia per individuare la scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, sia per chiarire che il predetto DPCM non si applica al procedimento disciplinato dal regolamento in esame, fatta eccezione per la scheda sopra richiamata.

Circa l'osservazione del Consiglio di Stato relativamente all'uso ricorrente della locuzione "*l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione*", è utile chiarire che la stessa deriva dalla circostanza che nelle Regioni italiane esistono sistemi diversificati di "subdelega" agli enti locali. Infatti, in alcune Regioni tutta la materia dell'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, in altre la delega è limitata ad alcune tipologie soltanto di interventi, in altre ancora la funzione resta nell'esercizio regionale diretto oppure è delegata alle Province e agli Enti parco. Da qui l'esigenza, per ragioni di sintesi, di racchiudere in un'unica locuzione onnicomprensiva l'eterogenea configurazione presente sul territorio di autorità competenti al procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Infine, con riferimento all'osservazione sull'articolo 4, comma 11, con la quale la Sezione ha rilevato che «non è chiara la portata innovativa – rispetto ai principi generali che reggono l'efficacia degli atti amministrativi – dell'espressione "*è immediatamente efficace*"», si rappresenta che la portata innovativa della previsione dell'immediata efficacia

dell'autorizzazione paesaggistica semplificata consiste nel derogare al regime autorizzatorio ordinario, disciplinato dall'articolo 146 del Codice, il quale prevede che l'autorizzazione paesaggistica diventi efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio.

Parere favorevole, con osservazioni, hanno espresso anche le competenti Commissioni parlamentari, ossia la 13^a Commissione permanente del Senato (Territorio, ambiente, beni ambientali) e l'VIII Commissione permanente della Camera (Ambiente, territorio e lavori pubblici), rispettivamente in data 5 maggio e 6 maggio 2010.

Le osservazioni delle Commissioni parlamentari hanno riguardato non lo svolgimento del procedimento autorizzatorio, né le misure di semplificazione individuate, ma in particolare alcuni interventi di lieve entità. Su questi sono state apportate le modificazioni e/o integrazioni necessarie, allo scopo di precisare le tipologie ed i casi di applicabilità, con particolare riguardo alla definizione degli interventi di carattere tecnologico e di comunicazione mediale. I suggerimenti formulati dalle Commissioni, qualora coincidenti, sono stati pienamente recepiti e si è proceduto ad una nuova formulazione degli interventi al fine di pervenire ad un contenuto definitorio univoco e chiaro degli stessi. In caso di suggerimenti differenti tra le due Commissioni sulla medesima categoria di interventi di lieve entità è stata adottata una formulazione "mediata" che fosse comunque rispondente alla *ratio* delle osservazioni e garantisse l'effettiva attuabilità degli interventi medesimi.

Le proposte ed osservazioni accolte riguardano, in linea generale, alcune semplificazioni richieste. In primo luogo è stata prevista la ricomprensibilità tra gli interventi di lieve entità, assoggettati a procedimento autorizzatorio semplificato, di modificazioni minime e non sostanziali, anche se realizzate nelle zone A – centri storici in senso urbanistico – dei piani regolatori, concernenti i prospetti e le coperture degli edifici, le recinzioni, gli arredi urbani e gli impianti tecnologici. In secondo luogo si è provveduto ad escludere dagli interventi assoggettati ad autorizzazione, ancorché semplificata, alcune attività accomunate dalla temporaneità e dal fatto che non comportano trasformazioni dell'aspetto dei luoghi. In terzo luogo, sono state accolte le osservazioni riguardanti aspetti tecnici, di minima rilevanza complessiva, di alcuni interventi.

Non sono state invece ritenute accoglibili le seguenti osservazioni:

A) formulate dalla 13^a Commissione permanente del Senato, volte:

- ad estendere la procedura semplificata su tutti gli interventi previsti dalle leggi regionali cd. "Piano casa", in quanto si sarebbe trattato di una sorta di "rinvio in bianco" a discipline regionali estremamente eterogenee, molte delle quali consentono la realizzazione di opere ad alta incidenza paesaggistica (n. 1 dell'allegato);
- a consentire, mediante autorizzazione semplificata, l'installazione di parabole satellitari e impianti di condizionamento esterni centralizzati anche nelle zone A dei piani regolatori; ciò in quanto si tratta di interventi suscettibili di alterare l'aspetto dei centri cittadini (n. 23 dell'allegato);
- ad esonerare da qualsiasi autorizzazione interventi quali taglio di vegetazione

sulle rive dei fiumi e dei laghi e riduzione delle aree boscate, sia pure per il ripristino di prati; ciò in quanto si tratta di interventi suscettibili di alterare visibilmente l'assetto naturale di aree o beni paesaggistici (ex artt. 136 e 142 del Codice) (n. 33 dell'allegato);

B) formulate dall'VIII Commissione permanente della Camera, volte:

- a prevedere il parere delle Commissioni parlamentari per le modifiche all'elenco degli interventi assoggettati ad autorizzazione semplificata; ciò in quanto le eventuali modifiche apportabili con decreto ministeriale sono di tipo prettamente tecnico ed è comunque prevista la previa intesa della Conferenza Unificata;
- ad escludere il parere del Soprintendente anche meramente obbligatorio nel caso in cui l'intervento ricada nelle aree assoggettate a speciali prescrizioni di tutela; ciò in quanto il parere obbligatorio è un principio generale, ex art. 146 del Codice, e non è consentito "cassarlo" con il presente schema regolamentare;
- a prevedere il non assoggettamento ad autorizzazione, se pur semplificata, degli interventi sui muri di cinta, sulle aree di pertinenza di edifici esistenti, nonché di adeguamento della viabilità, di realizzazione di strutture soprasuolo per l'allaccio alle reti fisse, di arredo urbano, di tombinamento di corsi d'acqua e di ripascimento di tratti di arenile (attuali nn. 12, 13, 17, 18, 29 e 30 dell'allegato); ciò in quanto le attività esonerate dall'obbligo di previa autorizzazione sono tassativamente indicate nell'art. 149 del Codice ed il presente regolamento non è legittimato a modificare tale disposizione.

Entrambe le Commissioni hanno inoltre rilevato l'opportunità che venga subito attivato un tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del Codice.

Al riguardo, si rappresenta che già in fase di definizione del regolamento in esame era emersa la necessità di procedere in via legislativa, successivamente all'approvazione dello stesso, a razionalizzare – da un lato – la disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi non di lieve entità e – dall'altro – a specificare meglio le attività esonerate dalla previa autorizzazione paesaggistica.

A tal fine, il Ministro per i beni e le attività culturali ha già provveduto, con proprio decreto del 22 dicembre 2009, a costituire un Gruppo di lavoro con il compito di predisporre la proposta ministeriale per la revisione e la razionalizzazione della disciplina recata dai sopra richiamati articoli 146 e 149 del Codice in materia di autorizzazione paesaggistica. Anche in seno a questo Gruppo, come nel precedente, sono stati nominati rappresentanti dell'amministrazione, professori universitari esperti della materia, rappresentanti delle Regioni e dei Comuni.

In tal modo si potrà pervenire gradualmente ad una ponderata razionalizzazione dell'intero sistema di gestione amministrativa dei vincoli paesaggistici.

Si passa ora ad illustrare sinteticamente i contenuti dello schema di regolamento, che è composto da sei articoli e da un allegato. Si ritiene utile precisare che le modifiche apportate al testo, rispetto alla formulazione approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2009, non incidono, sotto alcun profilo, sulle competenze di alcuno dei Dicasteri interessati all'attuazione del provvedimento.

L'articolo 1 dispone l'assoggettamento al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica degli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili dichiarati di interesse paesaggistico, ove comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

L'elenco dei tipi di interventi qualificati di lieve entità è allegato al provvedimento.

L'elenco dà certezza e uniformità, su tutto il territorio nazionale, in ordine a quali siano gli interventi qualificati lievi. Risultano compresi tra quelli di lieve entità **trentanove** tipi di interventi che hanno un'incidenza visibile sul paesaggio e che, si stima, costituiscono circa il 75% del totale (**1^a semplificazione**).

Il secondo comma prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, possano essere apportate all'elenco specificazioni, rettifiche e/o integrazioni in base a motivazioni e ad esigenze di natura strettamente tecnica.

L'articolo 2 detta disposizioni in ordine alla semplificazione documentale.

E' previsto che l'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata sia corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un **tecnico abilitato** su una scheda tipo. Nella relazione il **tecnico** deve attestare la conformità dell'intervento alla disciplina del paesaggio ed alla vigente disciplina urbanistica (**2^a semplificazione**).

Viene pertanto esclusa l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 – che disciplina la documentazione ordinariamente necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche – fatta eccezione per la scheda, allegata al suddetto provvedimento, da utilizzare per la presentazione dell'istanza.

L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede la presentazione dell'istanza, ove possibile, per via telematica e, qualora essa riguardi attività industriali o artigianali, tramite lo sportello unico, se istituito (**3^a semplificazione**).

L'articolo 3 dispone che il procedimento autorizzatorio semplificato debba concludersi nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Viene in tal modo operata una riduzione del 40% dei termini ordinariamente previsti dall'articolo 146 per la conclusione del procedimento: da 105 giorni (40 presso l'ente locale + 45 per il parere vincolante del soprintendente + 20 per il provvedimento definitivo) a 60 giorni complessivi.

Il termine si riduce a 30 giorni in caso di provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento) (**4^a semplificazione**).

L'articolo 4 disciplina il procedimento di autorizzazione semplificata.

E' previsto innanzitutto uno screening immediato delle istanze di autorizzazione ricevute, al fine di verificare, e quindi comunicare agli interessati, se l'intervento è soggetto ad autorizzazione ordinaria o, invece, semplificata (se rientra tra quelli di "lieve entità"), oppure se è esonerato ai sensi dell'articolo 149 del Codice dall'autorizzazione (**5^a semplificazione**).

Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa è altresì prevista una verifica preliminare della conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, essendo inutile avviare l'istruttoria a fini paesaggistici se comunque l'intervento non è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui l'intervento è in contrasto con la disciplina urbanistica l'amministrazione dichiara che non vi è luogo a procedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica e ne dà comunicazione all'interessato. (**6^a semplificazione**).

In caso di esito positivo della "verifica urbanistica", si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica. Se l'amministrazione competente (comune o, in qualche caso, provincia o regione) esprime valutazione negativa la domanda viene direttamente rigettata, senza investire del procedimento la soprintendenza competente per territorio (**7^a semplificazione**).

In questo caso, solo nel caso in cui l'interessato lo richieda, il soprintendente è chiamato ad esprimersi. In questo caso decide direttamente, con provvedimento definitivo, in senso positivo o negativo, senza "ripassare" la pratica all'amministrazione locale (**8^a semplificazione**).

In caso, invece, di valutazione positiva della conformità, ovvero della compatibilità paesaggistica, l'amministrazione locale (o regionale) invia la pratica al soprintendente.

Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole, al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua rilasciando l'autorizzazione e motivando per relationem (**9^a semplificazione**).

Se la valutazione del soprintendente è negativa (in contrasto con quella - positiva - dell'amministrazione locale) il soprintendente rigetta direttamente l'istanza, senza investire nuovamente della questione l'ente locale (**10^a semplificazione**).

Solo quando l'area interessata ad un intervento di lieve entità sia assoggettata ad un vincolo o ad un piano paesaggistico che contengano specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, il parere del soprintendente non è vincolante, ma solo obbligatorio (**11^a semplificazione**). In questo caso la titolarità del provvedimento di rigetto dell'istanza resta comunque in capo all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e non si applica pertanto la moratoria di 30 giorni prevista per gli interventi "maggiori" (**12^a semplificazione**).

Infine, è previsto che per il procedimento di autorizzazione semplificato non è obbligatorio - sempre in considerazione della lievit  degli interventi - il parere delle Commissioni locali per il paesaggio (**13^a semplificazione**).

L'articolo 5 contiene alcune previsioni di carattere organizzativo, non comportanti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, volte ad assicurare il sollecito esame delle istanze.

In particolare   previsto che presso ciascuna soprintendenza siano individuati uno o pi  funzionari responsabili dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che le regioni, con autonomi atti normativi e di indirizzo, possano promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi da parte delle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

L'articolo 6 dispone infine che il regolamento sia immediatamente efficace nelle regioni a statuto ordinario e prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adottino, entro centottanta giorni, i necessari provvedimenti atti a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformit  ai criteri contenuti nel regolamento medesimo.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.